

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto n. 71 del 3 febbraio 2025

Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto” relativamente al comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: “*Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*”;

Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,

che recita: *“ Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – PAI” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione – NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - PAI”;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedure semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquisita al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con la quale il MATTM (oggi MASE) ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis”;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che per il Comune di Canosa di Puglia (BT), la proposta di modifica della perimetrazione del PAI

è scaturita dalla istanza inoltrata dall'Arch. Carmine Robbe (per conto del Sig. Di Gennaro Giuseppe) con note acquisite al protocollo AdB nn. 7598 e 7599 del 11/03/2024 successivamente integrata con nota acquisita agli atti al prot. AdB n. 19148/2024, con le quali ha richiesto la riduzione dell'attuale livello di "*Pericolosità geomorfologica*" dalla classe "*molto elevata (PG3)*" a quella "*elevata (PG2)*", relativamente alla porzione di area occupata da un fabbricato e da una cavità di origine antropica presente nella parte retrostante del fabbricato e non interferente con lo stesso;

Considerato che, a supporto dell'istanza di aggiornamento del PAI in parola, sono state trasmesse dal proponente diverse documentazioni di carattere geologico e tecnico, atte a descrivere l'area in questione le sue condizioni di stabilità;

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, analizzata la documentazione complessivamente acquisita, nonché compiute le proprie attività di verifica diretta sui luoghi (sopralluogo congiunto dell' 8 luglio 2024), ha constatato la non interferenza della cavità con il fabbricato in questione;

Considerato che l'Autorità di bacino Distrettuale ha rappresentato all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia l'accoglimento dell' istanza in oggetto (con nota prot. AdB n. 27841 del 16/09/24), mediante la proposta di aggiornamento del "*PAI – Assetto Geomorfologico*" che ha previsto per l'area in parola la riduzione del livello di "*Pericolosità geomorfologica*" attualmente vigente, dalla classe "*molto elevata (PG3)*" a quella di "*elevata (PG2)*";

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, ha, inoltre, ritenuto necessario l'inserimento della classificazione di "*Pericolosità Geomorfologica molto elevata (PG3)*" maggiorata di un buffer di circa 5 m quale ambito di ulteriore cautela, per un gruppo di cavità censite al Catasto comunale con n. 34 (situate nei pressi della Villa comunale del Comune di Canosa), attualmente ricadenti nel livello di "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*", come informalmente condiviso con l'Amministrazione Comunale in sede di sopralluogo congiunto svolto in data 8 luglio 2024;

Vista la proposta di modifica di perimetrazione per il Comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato- che prevede la riduzione del livello di "*Pericolosità geomorfologica*" attualmente vigente, dalla classe "*molto elevata (PG3)*" a quella di "*elevata (PG2)*" nell'area del fabbricato di proprietà del Sig. Di Gennaro Giuseppe, e l'inserimento della classificazione di "*Pericolosità Geomorfologica molto elevata (PG3)*" per un gruppo di cavità censite al Catasto comunale con n. 34 (situate nei pressi della Villa comunale del Comune di Canosa), attualmente ricadenti nel livello di "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*";

Rilevato che la suddetta proposta di modifica alla ripermimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità da frana, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come integrato dalla L. n. 120 dell'11.09.2020;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 12.12.2024, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 6.4, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. MASE-MEF n. 403 del 13.11.2024, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) ex Autorità di Bacino della Puglia, relativamente al comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato- così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralci della "Carta della pericolosità - Assetto Geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica del comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-;*
- *Stralci della "Carta della pericolosità - Assetto Geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente le proposte di modifiche alla perimetrazione relativa al settore di territorio oggetto di modifica del comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-;*

Considerato che la suddetta Delibera n. 6.4 della Conferenza Operativa, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all'art. 68 comma 4 ter del D.lgs 152/2006, nelle aree interessate dalla modifica della perimetrazione in parola non perimetrata o con livello di pericolosità/rischio inferiore nell'ambito del Piano Stralcio vigente, propone l'adozione, a titolo di Misure di Salvaguardia, delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dell'art. 4 ter del D.lgs 152/2006;

Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.lgs 152/2006, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto" relativamente al comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana (art. 68 comma 4 bis e 4 ter del Dlgs 152/06) della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto" relativamente al comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
 - *Stralci della "Carta della pericolosità - Assetto Geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica del comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-;*
 - *Stralci della "Carta della pericolosità - Assetto Geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente le proposte di modifiche alla perimetrazione relativa al settore di territorio oggetto di modifica del comune di Canosa di Puglia (BT) -aree del centro abitato-;*
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le Norme di Attuazione del vigente "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" nelle aree di cui al punto 1 non perimetrata o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione inferiore nell'ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (*shape files*).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, sezione Pianificazione, Gestione e Programmazione/PAI-Piano Assetto Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da frana/Modifiche e Varianti/Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006), e nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti dal 03/06/2024/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani e all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (BT) per la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli